

Legge regionale 17 febbraio 1984, n.13

Disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole

TITOLO I

AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

(Finalita')

La presente legge disciplina i criteri e le procedure di impiego delle risorse finanziarie della Regione e di accesso al finanziamento regionale, per gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati nel settore delle attività produttive non agricole di competenza regionale.

La legge stessa si propone di favorire una programmata concentrazione territoriale delle risorse finanziarie finalizzate al riequilibrio, al consolidamento e allo sviluppo economico delle varie zone, nel quadro delle indicazioni del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello Statuto.

ARTICOLO 2

(Interventi e iniziative finanziabili)

Possono essere ammessi al finanziamento regionale, in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge e al programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive di cui al successivo art. 7:

- a) gli interventi previsti da progetti presentati da soggetti di diritto pubblico e preventivamente contrattati fra il soggetto presentatore e uno o più operatori privati e enti pubblici economici, nonché eventuali altri soggetti di diritto pubblico o privato;
- b) gli interventi previsti da piani aziendali o interaziendali presentati da soggetti pubblici o privati, singoli o associati;
- c) le attività previste da piani presentati da enti locali singoli o associati, per l'esercizio di funzioni trasferite, delegate o comunque attribuite agli enti stessi con legge regionale.

Il finanziamento degli interventi e delle attività di cui al precedente comma è subordinato all'approvazione del corrispondente progetto o piano, con le procedure disciplinate ai sensi degli artt. 11 e seguenti della presente legge.

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive individua inoltre le iniziative o attività, nel

settore di cui al precedente articolo, promosse o gestite direttamente dalla Regione, ovvero da questa concordate con una o piu' Province, in applicazione di specifiche disposizioni della legge statale o regionale, della normativa comunitaria, del programma regionale di sviluppo economico.

L'attuazione delle iniziative o attivita' di cui al precedente comma e' deliberata dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 3 (Contenuto dei progetti)

I progetti presentati ai sensi del precedente articolo, primo comma, lett. a), individuano l'area territoriale e il settore o i settori produttivi direttamente interessati.

I progetti contengono inoltre:

- a) l'analisi delle situazioni settoriali e territoriali interessate, anche con riferimento ai rapporti tra imprese, alle tecnologie, al mercato, all'occupazione, alle infrastrutture, alla situazione ambientale e urbanistica;
- b) l'indicazione degli obiettivi cui e' rivolta la attuazione del progetto;
- c) la descrizione delle eventuali correlazioni tra il progetto e i relativi obiettivi e altre iniziative in atto o programmate, anche da parte di soggetti diversi, nel campo delle attivita' produttive o in altri settori;
- d) l'individuazione dei singoli interventi operativi, con i relativi dati di progettazione, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere e dei lavori, le modalita' e le forme di finanziamento degli interventi;
- e) la specificazione, con riferimento ai corrispondenti interventi, del tipo e della misura del finanziamento richiesto alla Regione;
- f) la individuazione dei soggetti della contrattazione e la definizione dei reciproci impegni in forme giuridicamente vincolanti.

Il soggetto presentatore del progetto e' garante, nei confronti della Regione, dell'adempimento degli impegni di cui al precedente comma, lett. f).

La durata dei progetti e' espressamente stabilita dagli stessi ed e' contenuta, di norma, entro i termini di scadenza del programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive. Per i progetti la cui realizzazione richiede un periodo superiore, l'applicazione della presente legge e' subordinata all'individuazione, da parte del progetto stesso, di obiettivi intermedi da realizzare entro la scadenza del programma regionale suddetto.

I progetti e i relativi interventi possono riguardare anche la ricerca applicata o l'analisi conoscitiva, nel settore di cui all'art. 1.

Ulteriori disposizioni sul contenuto tecnico dei progetti possono essere stabilite nel programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, in aggiunta o integrazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4 (Progetti intersettoriali)

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono assimilati ai progetti di cui al precedente articolo le sezioni di progetto intersettoriale che riguardano specificamente le attività produttive e individuano autonomi obiettivi all'interno del progetto complessivo.

Le sezioni di progetto devono contenere, ai fini suddetti, le indicazioni di cui al precedente art. 3.

La Regione promuove la definizione di progetti intersettoriali e garantisce coerenza di indirizzi nell'esame del progetto complessivo e delle sue sezioni.

ARTICOLO 5 (Contenuto dei piani aziendali o interaziendali)

I piani aziendali o interaziendali, previsti dall'art. 2, primo comma, lett. b), devono contenere la descrizione della situazione produttiva e finanziaria in atto e gli obiettivi di sviluppo che si intende raggiungere alla scadenza del piano.

Si applicano ai piani aziendali o interaziendali le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, lett. d) ed e), quarto, quinto e sesto comma.

ARTICOLO 6 (Contenuto dei piani presentati da enti locali)

I piani presentati ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c), individuano la funzione o le funzioni interessate e contengono inoltre:

- a) la descrizione delle attività, le modalità di svolgimento, lo stato della gestione finanziaria, la previsione del costo complessivo;
- b) gli obiettivi che si intende perseguire con il piano, i modi di realizzazione degli stessi e le forme di finanziamento;
- c) il tipo e la misura del finanziamento richiesto con riferimento alle attività individuate.

Si applicano ai piani di esercizio le disposizioni di cui all'art. 3, quarto, quinto e sesto comma.

TITOLO II IL PROGRAMMA REGIONALE DEI FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ARTICOLO 7 (Contenuto del programma regionale)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive e' strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello Statuto. Esso si compone di tre parti e stabilisce:

1a PARTE:

- a) gli obiettivi specifici, articolati territorialmente, da perseguire con i finanziamenti regionali e alla attuazione dei quali devono rivolgersi i progetti ed i piani di cui agli artt. 3, 5 e 6;
- b) le iniziative e le attivita' promosse o gestite direttamente dalla Regione, ovvero da essa concordate con una o piu' Province, previste in conformita' all'art. 2, terzo comma e che saranno attuate ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, nonche' in quanto compatibili, i relativi elementi progettuali e temporali, gli indirizzi e le prescrizioni di carattere operativo;
- c) i singoli progetti, di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), che possono essere ammessi al finanziamento e quelli, in ordine di priorita', che a tale finanziamento possono accedere in via subordinata, nel caso di mancato perfezionamento dei primi;
- d) la natura e la misura dei finanziamenti ripartiti secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 8, nonche', per quanto non disciplinato dalla presente legge, le modalita' e i termini per la erogazione dei finanziamenti stessi;
- e) le procedure del sistema informativo funzionale ad una verifica di efficienza;
- f) i criteri per la verifica di efficacia, anche in relazione alle diverse realta' territoriali, sotto il profilo degli effetti sociali ed economici indotti e con riferimento agli obiettivi di cui alla lett. a);

2a PARTE:

- a) i criteri di valutazione dei progetti e dei piani, in termini di adeguamento agli obiettivi suddetti, di fattibilita', di rendimento sociale ed economico, con indicazione delle relative priorita';
- b) i tipi di intervento o le attivita' che, in quanto previsti dal progetto o dal piano in funzione degli obiettivi di cui

- alla lett. a), 1a parte, possono accedere al finanziamento regionale;
- c) le modalita' della vigilanza sull'attuazione dei progetti, dei piani aziendali o interaziendali, dei relativi interventi, nel quadro delle disposizioni della presente legge;

3a PARTE:

- a) le modalita' e i criteri di attivazione delle attribuzioni regionali derivanti da leggi nazionali in materia di attivita' produttive extragricole di cui al successivo art. 25, nonche' i criteri per l'emanazione dei pareri di cui al successivo art. 26;
- b) le modalita' e i criteri relativi all'applicazione di specifiche normative regionali in materia di attivita' produttive extragricole quali quelle di cui al successivo art. 23.

Il Programma contiene inoltre le altre disposizioni ad esso rinviate dalla presente legge o comunque concernenti i requisiti per la concessione dei finanziamenti regionali.

In relazione agli obiettivi di cui al primo comma, 1a parte, lett. a), il programma specifica le corrispondenti direttive per gli enti funzionali e strumentali della Regione.

Le iniziative e le attivita' della Regione ai sensi del 1 comma, 1a parte, lett. b), possono essere individuate con singoli atti antecedenti l'approvazione del programma in osservanza di specifiche normative nazionali e comunitarie. L'attuazione di dette iniziative e' subordinata al recepimento nel Programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive e alla approvazione di questo.

Il programma e' corredato dal consuntivo annuale della spesa e delle attivita' realizzate, nonche' da apposita relazione illustrativa, in funzione delle verifiche di cui al 1 comma parte 1, lett. e) e f).

ARTICOLO 8

(Collegamenti con il bilancio regionale)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive dispone per un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio. Di queste disponibilita' provvede alla ripartizione tra le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17/8/1979 n. 37, e le comunita' montane di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12/6/1981 n. 52, con riferimento alle aree intercomunali previste dall'allegato A della citata legge

regionale 17/8/1979 n. 37, alle tipologie di cui al secondo comma dell'art. 2, agli obiettivi assunti ai sensi del precedente art. 7, primo comma, prima parte, lett. a).

Il Programma, in relazione a obiettivi definiti nei piani di intervento settoriali di cui all'art. 5 dello Statuto o comunque negli strumenti di programmazione disciplinati da leggi regionali, può, per gli stessi obiettivi ed anche per aree territoriali definite, ripartire tra i comuni singoli le relative disponibilità, adeguando, in quanto necessario, le modalità di attuazione del programma di cui al titolo terzo e quarto della presente legge.

Il programma determina inoltre gli stanziamenti da riservare alle iniziative o attività dirette della Regione, o da questa concordate con le Province, ai sensi dell'art. 2, terzo comma.

ARTICOLO 9 (Proposte delle Province)

Ai fini della elaborazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, le Province formulano proposte articolate con riferimento alle aree intercomunali di cui al precedente articolo, interamente o parzialmente ricomprese nel territorio provinciale, tenuto conto degli obiettivi previsti dagli atti della programmazione regionale e in particolare dagli obiettivi specifici contenuti nel precedente Programma regionale dei finanziamenti.

Per le finalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il mese di luglio precedente l'approvazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, i soggetti che intendono presentare un progetto ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), inviano alla Provincia territorialmente interessata, o maggiormente interessata per territorio, un preliminare di progetto contenente le indicazioni di cui all'art. 3, primo comma e secondo comma lett. a), b), c), d), e), nonché la individuazione dei soggetti della contrattazione e lo stato delle intese fra i soggetti stessi. Entro lo stesso termine, gli enti che intendono presentare piani ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lett. c), ne danno comunicazione alla Provincia stessa, indicando l'ammontare del finanziamento che sarà richiesto ai sensi della presente legge.

Le Province formulano le proposte di cui al primo comma sulla base dei propri orientamenti programmatici e tenendo conto dei preliminari di progetto pervenuti, dei piani di autocoordinamento dei Comuni, delle opzioni tra i settori produttivi definiti dai Comuni associati per le rispettive aree.

Le proposte sono approvate entro il mese di ottobre, con atto consiliare contenente, tra l'altro, le indicazioni sugli

obiettivi specifici da perseguire e le valutazioni di fattibilità e di rendimento sociale dei preliminari di progetto esaminati.

Con lo stesso atto, che deve essere immediatamente comunicato alla Giunta ed al Consiglio regionale, le Province specificano gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive da esse programmati e quelli già attuati e risultanti dai loro bilanci consuntivi.

Ai fini della formulazione delle proposte le Province promuovono le consultazioni sindacali e di categoria ritenute opportune.

ARTICOLO 10

(Approvazione del programma)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale congiuntamente al bilancio annuale e pluriennale della Regione. Il Consiglio lo approva con propria deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei detti atti di bilancio o nelle sedute immediatamente successive.

In sede di approvazione possono essere apportate modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui all'art. 8, primo comma.

La ripartizione dei finanziamenti di cui allo stesso primo comma dell'art. 8 è effettuata tenuto conto delle proposte delle Province pervenute nei termini di cui all'art. 9. Le somme assegnate per i progetti segnalati dalle Province sono vincolate a questa specifica destinazione, salvo il caso di cui al successivo art. 14, ultimo comma.

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, entro dieci giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo.

TITOLO III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE

ARTICOLO 11

(Presentazione dei progetti e dei piani)

I soggetti di cui all'art. 2, I comma lettere a) e b), presentano al Comune e alla Associazione Intercomunale o Comunità Montana i progetti e i piani aziendali o interaziendali per i quali si intendono ottenere finanziamenti regionali ai sensi della presente legge. I progetti e i piani sono presentati in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta all'Associazione

Intercomunale o Comunita' Montana di accedere ai finanziamenti.

I progetti sono accompagnati dall'atto, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il competente organo dell'ente presentatore assume gli eventuali impegni derivanti direttamente a suo carico dal progetto, si fa garante del progetto complessivo ai sensi dell'art. 3, terzo comma, da' mandato al legale rappresentante dell'ente di richiedere il finanziamento regionale.

Per i Piani aziendali o interaziendali, la domanda e' corredata da dichiarazione, sottoscritta e autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilita' del dichiarante che ogni dato fornito corrisponde a verita' e puo' essere accertato. La domanda e il piano sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente ai competenti uffici, che ne rilasciano ricevuta.

Competenti a ricevere gli atti di cui al presente articolo sono il Comune e l'Associazione Intercomunale o Comunita' Montana nei cui territori si effettuano gli interventi o che risultano maggiormente interessati, sotto il profilo territoriale, all'attuazione del progetto o del piano aziendale o interaziendale.

Copia degli atti e' inviata, a cura dell'Associazione intercomunale o Comunita' Montana, a tutti i Comuni direttamente interessati per territorio.

I piani di cui all'art. 2, primo comma, lett. c), sono presentati all'Associazione Intercomunale territorialmente interessata, in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta di accedere ai finanziamenti.

I piani sono accompagnati dall'atto, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il competente organo dell'ente presentatore da' mandato al legale rappresentante dell'ente stesso di richiedere il finanziamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto e' compatibile, anche nel caso di coincidenza fra soggetto presentatore della domanda e soggetto competente a riceverla.

ARTICOLO 12 (Parere del Comune)

Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comune puo' deliberare e comunicare all'Associazione intercomunale o Comunita' montana il proprio eventuale parere negativo sul progetto o sul piano aziendale o interaziendale. Il parere deve essere motivato con riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali, igienico - sanitari e comunque connessi alla diretta utilizzazione del territorio

comunale.

Il parere negativo, motivato come sopra e espresso dal competente organo dell'Amministrazione comunale, vincola le determinazioni dell'Associazione intercomunale o Comunità montana.

Il parere può essere limitato, con gli effetti di cui al comma precedente, a determinati interventi previsti dal progetto o piano aziendale o interaziendale.

Agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Comune al quale è stato presentato il progetto o il piano aziendale o interaziendale. Agli adempimenti stessi provvedono inoltre, con termini decorrenti dalla data di ricevimento degli atti, gli eventuali altri Comuni di cui al quinto comma dell'art. 11, con riferimento ai soli interventi che interessano direttamente il rispettivo territorio e con gli effetti richiamati dal precedente comma.

ARTICOLO 13 (Istruttoria)

L'Associazione intercomunale o Comunità montana accerta la rispondenza dei progetti e dei piani con il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive e valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi e agli obiettivi indicati. Può inoltre richiedere ai soggetti interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi, nonché modifiche e rettifiche del progetto o del piano.

Per i progetti di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), le Associazioni intercomunali o Comunità montane devono richiedere alla Provincia il parere di corrispondenza con il preliminare presentato ai sensi dell'art. 9.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al progetto o al piano aziendale o interaziendale, l'Associazione intercomunale o Comunità montana ne dà comunicazione al Comune o Ai Comuni direttamente interessati per territorio. I Comuni hanno facoltà di esprimersi nei termini e ai sensi del precedente art. 12.

ARTICOLO 14 (Approvazione dei progetti e dei piani)

L'Associazione intercomunale o Comunità montana delibera entro il mese di luglio, con un unico atto, per tutti i progetti o piani pervenuti al suo esame non oltre il mese di aprile.

Non possono essere approvati progetti per i quali non sia stata

osservata la procedura di cui al secondo comma dell'art. 9.

Per i progetti e i piani approvati, l'Associazione intercomunale o Comunità montana provvede alla contestuale concessione dei finanziamenti, in relazione ai singoli interventi o alle attività previste dagli stessi progetti o piani

Il finanziamento degli interventi previsti dai progetti è concesso a favore dei soggetti indicati dal progetto stesso, siano essi pubblici che privati. Il finanziamento degli interventi previsti dai piani è concesso al soggetto presentatore del piano.

L'Associazione intercomunale o Comunità montana dà immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai soggetti interessati, al Comune, alla Provincia, nonché, ove occorra, agli istituti di credito prescelti per il finanziamento.

Nel caso di mancata presentazione o approvazione di progetti per il cui finanziamento sono state assegnate determinate somme all'Associazione intercomunale o Comunità montana, queste ultime ne danno comunicazione alla Giunta e al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e in armonia con i criteri della presente legge, può disporre i tempi e le modalità per la presentazione e l'esame dei progetti individuati in via subordinata ai sensi dell'art. 7, 1 comma, 1 parte, lett. c), procedendo contestualmente, ove necessario, a modificare le ripartizioni di cui all'art. 8, primo comma.

ARTICOLO 15

(Controllo degli atti)

Allo scopo di agevolare l'esame, da parte dell'Associazione intercomunale o Comunità montana, della conformità dei progetti o piani, dei relativi interventi e finanziamenti, con il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, il programma stesso stabilisce specificamente le condizioni di ammissibilità la cui inosservanza rende illegittimi gli atti di approvazione e di concessione dei finanziamenti.

ARTICOLO 16

(Varianti)

Varianti sostanziali ai progetti e ai piani approvati e per i quali sono stati concessi finanziamenti possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dall'Associazione intercomunale o Comunità montana e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del progetto o del piano, con il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive e con il tipo dei finanziamenti già concessi.

Nei casi previsti dal presente articolo si applica il terzo comma dell'art. 13 e il quinto comma dell'art. 14.

ARTICOLO 17 (Vigilanza)

L'Associazione intercomunale o Comunità montana esercita la vigilanza sull'attuazione dei progetti, dei piani aziendali o interaziendali, dei relativi interventi per i quali sono stati concessi i finanziamenti regionali. A tale effetto, nell'osservanza delle modalità stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma, seconda parte, lett. c), e con la stessa deliberazione di cui all'art. 14, determina gli obblighi di periodica rendicontazione a carico dei soggetti presentatori dei progetti o piani approvati, nonché dei soggetti comunque destinatari dei finanziamenti.

Qualora i progetti o piani approvati siano stati presentati dalla stessa Associazione intercomunale o Comunità montana, i poteri di cui al primo comma sono esercitati dalla Provincia.

ARTICOLO 18 (Decadenza)

L'Associazione intercomunale o Comunità montana, dopo aver sentiti i soggetti interessati, pronuncia la decadenza dai finanziamenti concessi, ancorché in tutto o in parte già liquidati, qualora:

- a) i finanziamenti siano stati distolti dalle finalità per le quali erano stati concessi;
- b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'Amministrazione;
- c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;
- d) non siano stati adempiuti gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 17, primo comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati.

Qualora l'Associazione intercomunale o Comunità montana ritenga che non siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto o del piano, per causa imputabile al soggetto destinatario dei finanziamenti o a suoi aventi causa, ne dà comunicazione alla Regione, la quale provvede alle relative verifiche e decide la eventuale decadenza dai finanziamenti concessi.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi, nonché la esclusione fino ad un decennio da ogni finanziamento regionale.

La deliberazione che pronuncia la decadenza, fissa le modalità di restituzione delle somme, la misura degli interessi e la

durata dell'esclusione dai finanziamenti, nell'osservanza dei criteri e delle prescrizioni a tale riguardo stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 7.

Nei casi di cui all'art. 17, secondo comma, la decadenza e i connessi provvedimenti di cui al precedente comma sono deliberati dalla Provincia.

Sono comunque fatte salve, nei casi di inadempimento, le penali e le analoghe clausole eventualmente previste dai progetti di cui all'art. 3, a garanzia dei reciproci impegni fra i soggetti della contrattazione.

ARTICOLO 19 (Consuntivo)

Le Province acquisiscono i dati e le informazioni sull'attuazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, sullo stato della spesa, sulla realizzazione dei progetti e dei piani finanziati, sul conseguimento dei relativi obiettivi. Svolgono inoltre, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 7, primo comma, prima parte, lett. f), le attività necessarie ad una verifica di efficacia delle iniziative e degli interventi realizzati.

Ai fini di cui al precedente comma, le Associazioni intercomunali o Comunità montane forniscono alle Province la documentazione in loro possesso e ogni richiesta collaborazione. Detta documentazione viene contemporaneamente trasmessa, da parte delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane, alla Regione.

La deliberazione della Provincia con la quale si approvano le proposte ai sensi dell'art. 9 comprende anche, in conformità agli appositi criteri stabiliti dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, la elencazione dei dati, le analisi e le osservazioni dirette a concorrere all'elaborazione del consuntivo regionale di cui all'art. 7, ultimo comma.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 20 (Iscrizione a bilancio)

Le Associazioni Intercomunali o Comunità Montane iscrivono le somme loro assegnate ai sensi dell'art. 8 nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali, nei quali vengono allocate anche le risorse proprie e le eventuali risorse finanziarie agli stessi fini loro trasferite dai Comuni. Indicano inoltre, in apposito allegato, le previsioni di spesa annuali o pluriennali iscritte

nei bilanci dei Comuni associati per lo sviluppo delle attività produttive.

Il trasferimento delle somme ripartite dalla Regione avviene per quote a seguito di presentazione da parte delle Associazioni intercomunali o Comunità montane di preventivi trimestrali di cassa, unitamente ai quali viene dato atto dei finanziamenti effettivamente erogati ai sensi della presente legge nel corso del trimestre precedente.

Per ciascun esercizio finanziario, le somme eventualmente non impegnate dalle Associazioni intercomunali o Comunità montane e quelle relative a contributi concessi dei quali sia stata accertata la totale o parziale decadenza, vengono portate in aumento dello stanziamento regionale complessivo per l'anno successivo e nuovamente ripartite in sede di approvazione annuale del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive.

ARTICOLO 21

(Interventi diretti a favorire l'accesso al credito)

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei progetti o piani aziendali e interaziendali, approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare con istituti di credito abilitati apposite convenzioni, dirette a favorire la contrazione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Le Associazioni Intercomunali o Comunità Montane, possono, per le medesime finalità, stipulare distinte convenzioni con gli istituti di credito suddetti purché le stesse assicurino condizioni più favorevoli di finanziamento.

ARTICOLO 22

(Fondo di rotazione)

E' costituito

ed iscritto nel bilancio regionale un fondo di rotazione avente la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 3 della LR 17 febbraio 1984 n. 13".

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, e' istituito un capitolo con la seguente denominazione: "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse alle Associazioni Intercomunali o Comunità Montane, da destinare al fondo di rotazione per il funzionamento dei progetti di cui all'art. 3 della LR 17 febbraio 1984 n. 13".

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive stabilisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili

a carico del fondo di cui al primo comma, nonché le procedure e i termini per la loro erogazione.

ARTICOLO 23

(Mutui della Cassa per il Credito alle imprese artigiane)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive disciplina i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interessi sui mutui contratti ai sensi della Legge 25/7/1952 n. 949 e successive modificazioni, e dei contributi in conto canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 della Legge 21/5/1981 n. 240. Tali criteri dispongono inoltre in ordine a quanto previsto dall'art. 109 del DPR 24/7/1977 n. 616.

I contributi di cui al primo comma sono concessi a carico dell'apposito fondo istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane al quale la Regione Toscana partecipa, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7/8/1971 n. 685, con un proprio conferimento.

L'ammontare del conferimento è determinato dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive, in ratei annuali costanti di durata decennale.

Alla erogazione del conferimento di cui al comma precedente provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

ARTICOLO 24

(Finanziamento e imputazione della spesa)

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

- a) la iscrizione nel Bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive;
- b) la iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale corrispondenti alle risorse finanziarie ripartite dal programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

(Attribuzioni regionali derivanti da leggi statali in materia di attività produttive extra - agricole)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività

produttive determina le modalita' e i criteri di attuazione dei compiti e delle facolta' attribuite alla Regione per effetto delle leggi e dalle altre disposizioni statali o comunitarie concernenti interventi nelle attivita' produttive extra - agricole.

I contributi di cui agli artt. 18 e 19 della legge 21/5/1981 n. 240, sono concessi ed erogati, secondo le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge stessa, sulla base degli appositi criteri determinati dal programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive.

Il programma regionale puo' disporre finanziamenti aggiuntivi a quelli stanziati dall'art. 21 della legge predetta.

Le iniziative di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4, e all'art. 10, primo comma, della legge 17/2/1982 n. 46, sono individuate dal programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive, ai fini della formulazione delle proposte della Regione al Ministero competente.

ARTICOLO 26 (Pareri regionali)

I pareri di cui all'art. 9 del DPR 9/11/1976 n. 902, agli artt. 4 e 21 della legge 12/8/1977 n. 675, all'art. 13 della legge 21/5/1981 n. 240 e quelli richiesti dal CIPI per gli investimenti di cui all'art. 3 della legge 24/5/1976 n. 350, nonche' agli altri pareri della Regione previsti da leggi statali nelle materie di cui alla presente legge, sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive. Il programma stabilisce inoltre le modalita' di periodica comunicazione al Consiglio regionale dei pareri espressi.

ARTICOLO 27 (Entrata in vigore e abrogazione)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive di cui all'art. 7 e' approvato per la prima volta in corrispondenza con il bilancio della Regione per l'anno 1985. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per la prima volta ai fini della formazione, approvazione e attuazione del programma regionale suddetto.

Con effetto dal sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive approvato ai sensi della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 27/3/1980 n. 22, 23, 24 e 24/5/1980 n. 64. Sono fatte salve le obbligazioni assunte a tale data in conformita' alle predette leggi regionali.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, sono inoltre abrogate le leggi regionali 17/3/1973 n. 14; 16/7/1974 n. 38; 24/10/1974 n. 62; 30/5/1974 n. 27 artt. 2 e seguenti; 26/6/1976 n. 31; 21/11/1974 n. 70 artt. 7, 12, 13, 14, 15 e 17; 2/4/1974 n. 13; 4/7/1978 n. 41; 17/8/1977 n. 51; 1/8/1973 n. 43.

Il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 della LR 2/8/1983 n. 57 viene sostituito con quello di cui al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 28

(Applicazione per l'anno 1984 delle LLRR 27/3/80, n. 22, 23, 24)

Per l'anno 1984, i programmi regionali degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 delle leggi regionali 27/3/1980 nn. 22, 23, 24, sono approvati dal Consiglio regionale con un unico atto da deliberarsi entro il 31/3/1984.

I programmi possono individuare le iniziative o attività indicate dall'art. 2, III comma. L'attuazione di tali iniziative o attività è deliberata dalla Giunta regionale.

Le Associazioni intercomunali o Comunità montane deliberano con un unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi d'investimento, pervenuti al loro esame entro il 30/6/1984, con provvedimento da prendersi entro 90 giorni da tale data.

ARTICOLO 29

(Efficacia annuale dei programmi)

I programmi regionali di cui al precedente articolo dispongono limitatamente all'anno 1984, assumendo come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale anno dal bilancio annuale della Regione.

ARTICOLO 30

(Finanziamenti statali aggiuntivi per il turismo)

Il programma regionale degli interventi, di cui all'art. 2 della LR 27/3/1980 n. 23, dispone per l'anno 1984 anche in ordine all'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983 n. 217, stabilendo criteri, modalità di accesso ai finanziamenti e destinazione dei medesimi.